



Unione europea
Fondo sociale europeo



MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale per le Politiche
per l'Orientamento e la Formazione



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E CULTURA

**Accordo Governo/Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome del 12 febbraio 2009.**

Programma di interventi contro la crisi.

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL
DOCUMENTO APPROVATO CON DGR N.
2073/2009**

RECANTE

**“LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE
DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FINANZIATE
DAL FONDO SOCIALE EUROPEO, A FAVORE DI
LAVORATORI DESTINATARI DI AMMORTIZZATORI
SOCIALI IN DEROGA IN CASSA INTEGRAZIONE E IN
MOBILITA’ ”.**



**Testo vigente recante la correzione di errori materiali di cui al decreto n. 3134/CULT.FP del 20 agosto
2010**

Allegato al decreto n. 3077 /CULT.FP del 17/08/2010

1. Oggetto

A seguito dell'accordo siglato dal Governo e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 12 febbraio 2009, la Regione, attraverso le risorse finanziarie del Fondo sociale europeo (FSE) – Obiettivo 2 – Competitività regionale e Occupazione – 2007/2013 -, sostiene la realizzazione di misure finalizzate a garantire l'obbligo formativo dei lavoratori colpiti dalla crisi economica in atto e destinatari di ammortizzatori sociali in deroga in CIG/CIGS e mobilità nel periodo 2009/2010, sancito dal suddetto accordo.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2073 del 17 settembre 2009 è stato approvato il documento di Linee guida per la realizzazione delle suddette misure che sono, da un lato, di politica attiva con azioni di orientamento e formazione e, dall'altro lato, di partecipazione al sostegno al reddito.

Alla luce di nuove situazioni venutesi evidenziando in questi primi mesi di attività, il presente documento costituisce integrazione del documento di cui alla menzionata DGR 2073/2009, con una serie di previsioni che intendono favorire ulteriormente la partecipazione dei lavoratori alle misure di politica attiva, rendendola più efficace e rispondente al fabbisogno attuale, nonché definire e dare soluzione ad una serie di casistiche che si sono verificate nella gestione, complessa, delle attività in questione.

Le attività formative che, a seguito del presente documento, costituiscono un allargamento dell'offerta formativa prevista dalla DGR n. 2073/2009 sono disciplinate dal "Regolamento per l'attuazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo", emanato con DPR n. 7/Pres/2008 del 9 gennaio 2008, di seguito Regolamento, fatte salve le attività formative di cui al paragrafo 2.4 in ordine alle quali trova applicazione la regolamentazione prevista dall'avviso di riferimento.

2. Ampliamento dell'offerta formativa

Il quadro dell'offerta formativa previsto dalle Linee guida di cui alla DGR 2073/2009 è integrato nel modo seguente:

2.1 Modulo introduttivo di informazione e accompagnamento

Il Modulo introduttivo di informazione e accompagnamento viene erogato anche ai lavoratori in mobilità in deroga, con le medesime modalità previste per i lavoratori in cassa integrazione in deroga.

Rimangono ferme le disposizioni delle Linee guida di cui alla DGR 2073/2009 per quanto concerne l'obbligo preventivo del lavoratore di recarsi presso il CPI competente per la sua presa in carico e l'erogazione del servizio relativo alla Definizione del Piano di Azione individuale – P.A.I., a seguito del quale è erogato il Modulo introduttivo di informazione e accompagnamento da parte degli enti di formazione aventi titolo.

A ciascuna edizione del Modulo possono partecipare lavoratori di entrambe le categorie – cassa integrazione in deroga e mobilità in deroga.

2.2 Catalogo 3

I lavoratori in cassa integrazione o in mobilità in deroga possono accedere alle attività formative facenti parte delle macro aree tematiche "Lingue" ed "Informatica" del Catalogo regionale della formazione permanente, approvato con decreto n. 1161/CULT.FP del 18 aprile 2010 e della macro area "Professionalizzante" del Catalogo regionale della formazione permanente, approvato con decreto n. 2151/CULT.FP del 18 giugno 2010 e che, ai fini del presente documento, vengono denominate "Catalogo 3".

L'accesso ai corsi dell'area tematica "Lingua italiana" è riservata a immigrati in regola con la normativa vigente che disciplina la loro permanenza sul territorio nazionale.

L'elenco degli enti di formazione e dei corsi costituenti il Catalogo 3 è disponibile sul sito www.regione.fvg.it area FSE.

La gestione delle attività formative del Catalogo 3 è del tutto corrispondente a quella del Catalogo 1 e del Catalogo 2 di cui alle Linee guida ex DGR 2073/2009.

Sotto il profilo finanziario l'attuazione dei corsi di formazione del Catalogo 3 avviene sulla base delle disposizioni del regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che introduce elementi di semplificazione nelle modalità di rendicontazione attraverso costi fissi applicati sulla base di tabelle standard di costi unitari. I corsi di formazione con indicatore di competenze "Entry" e "Work" si realizzano con il riconoscimento di un costo unitario pari a euro 135,00; quelli con indicatore di competenze "Professional", si realizzano con il riconoscimento di un costo unitario pari a euro 158,00.

2.3 Attività formativa ad hoc per i lavoratori in cassa integrazione in deroga

Al fine di assicurare la più ampia efficacia alle attività formative rivolte ai lavoratori in cassa integrazione in deroga e favorire la loro finalizzazione all' "occupabilità" e con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai lavoratori destinatari di periodi lunghi di sospensione che determinino, sulla base di quanto previsto dalle Linee guida di cui alla DGR 2073/2009, piani formativi individuali superiore alle 150/200 ore, è ammissibile la realizzazione di percorsi formativi ad hoc, diversi rispetto a quelli previsti all'interno del Catalogo 2 e del Catalogo 3.

a. Accesso all'attività formativa

Il lavoratore, nel rispetto dell'obbligo a recarsi presso un ente di formazione, entro tre giorni dall'inizio della sospensione, partecipa al modulo introduttivo di informazione e accompagnamento che si conclude, come previsto dalle Linee guida di cui alla DGR 2073/2009, con la definizione del Piano formativo individuale. In considerazione del fabbisogno formativo del lavoratore e delle condizioni di occupabilità esistenti, il Piano formativo può prevedere la partecipazione ad una misura di politica attiva rientrante fra le tipologie formative di cui alla successiva lettera b., nel rispetto della modalità di quantificazione dell'obbligo formativo minimo previsto dalle menzionate Linee guida.

b. Tipologie formative e tabelle standard di costo unitario

Le attività formative si realizzano con riferimento alle seguenti tipologie formative con il riconoscimento di un costo unitario standard indicato a fianco di ciascuna tipologia formativa:

Tipologia formativa	Durata	Tabella standard di costo unitario
Qualificazione di base abbreviata	400 – 800 ore	157,00
Formazione imprenditoriale di base	50-200 ore	144,00
Formazione permanente per gruppi omogenei	100 - 400 ore	158,00
Formazione permanente con modalità individuali	40 ore	101,00
Formazione permanente con modalità individuali	80 ore	90,00
Formazione permanente con modalità individuali	120 ore	86,00
Work experience	240 ore in non più di 2 mesi 360 ore in non più di 3 mesi 480 ore in non più di 4 mesi 600 ore in non più di 5 mesi 720 ore in non più di 6 mesi	8,20

c. Soggetti proponenti e soggetti attuatori

Le attività formative devono essere presentate da soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statuari la formazione professionale. Il mancato possesso di tali requisiti è causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione. I soggetti proponenti che per la prima volta presentano operazioni a valere

sul Fondo Sociale Europeo devono produrre lo Statuto e l'atto costitutivo entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle operazioni. Non è ammessa la presentazione di operazioni da parte di soggetti riuniti in forma di raggruppamento a pena di esclusione dell'operazione dalla valutazione.

Ai fini della realizzazione delle attività formative, i soggetti attuatori, alla data di avvio dell'attività formativa in senso stretto, devono essere titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale, ai sensi del regolamento di riferimento vigente, nella macrotipologia C, Formazione continua e permanente. Il mancato rispetto di tale previsione è causa di decadenza dal contributo.

d. Modalità di presentazione delle attività formative (operazioni)

Ogni operazione deve essere presentata sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it area FSE. Per accedere al formulario on line i soggetti proponenti devono preventivamente registrarsi sul medesimo sito. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.gest.doc@insiel.it specificando:

- a. cognome e nome
- b. codice fiscale
- c. codice d'identificazione (username utilizzato)

Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta, tramite posta tradizionale e tramite e-mail, alla Direzione centrale istruzione, formazione e cultura, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.

Il formulario deve essere presentato, pena l'esclusione dalla valutazione, anche in forma cartacea, unitamente alla scheda anagrafica, all'ufficio protocollo della Direzione centrale istruzione, formazione e cultura, sito al II° piano del palazzo di via san Francesco 37, Trieste, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente documento nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.

Il mancato utilizzo del formulario appositamente predisposto è causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione.

e. Modalità di valutazione e approvazione delle operazioni

La valutazione delle operazioni avviene sulla base del sistema di ammissibilità, disciplinato dai seguenti criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 13 dicembre 2007:

- a. utilizzo corretto del formulario predisposto dalla Regione;
- b. coerenza e qualità progettuale;
- c. coerenza finanziaria.

La mancata rispondenza anche ad uno solo dei suddetti criteri di valutazione è causa di non approvazione dell'operazione. In tale eventualità la Direzione centrale richiede, con apposita comunicazione a mezzo raccomandata, la ripresentazione dell'operazione non approvata.

L'esito della valutazione di ogni operazione è oggetto di apposito decreto del Direttore del Servizio gestione interventi per il sistema formativo; il medesimo decreto è inserito nel sito internet www.regione.fvg.it area FSE.

Ove possibile, il decreto relativo all'esito della valutazione può riguardare anche più operazioni.

La Direzione centrale entro 10 giorni dal ricevimento dell'operazione, comunica l'esito della valutazione al soggetto attuatore.

In caso di mancata ammissione al finanziamento dell'operazione, la procedura deve essere riavviata con la presentazione dell'operazione all'Autorità di gestione entro 10 giorni successivi alla comunicazione della mancata approvazione.

Le operazioni devono essere avviate entro 5 giorni successivi alla comunicazione dell'esito positivo della valutazione

f. Modalità di rendicontazione

Il rendiconto di ogni operazione deve essere trasmesso all'ufficio protocollo della Direzione centrale istruzione, formazione e cultura, sito al II° piano del palazzo di via san Francesco 37, Trieste entro il termine stabilito nella comunicazione di cui al paragrafo e.

Per quanto concerne la documentazione costituente il rendiconto, valgono le indicazioni previste dal documento di Linee guida di cui alla DGR 2073/2009 (cfr. paragrafo 3.3).

g. Disposizioni di carattere specifico relative alle operazioni rientranti nella tipologia Qualificazione di base abbreviata

Le operazioni sono finalizzate al conseguimento di una qualifica di formazione professionale di livello 3 di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008. La figura professionale costituisce il titolo dell'operazione.

Al fine di favorire la partecipazione di lavoratori già in possesso di talune delle competenze acquisibili attraverso la frequenza delle operazioni formative, è ammessa la partecipazione solo ad alcuni dei moduli formativi previsti a fronte di un accertamento delle competenze che evidenzia il fabbisogno formativo residuo necessario per ottenere l'attestato di qualifica previsto. A pena di decadenza dal contributo, almeno 2 allievi devono partecipare all'intera operazione formativa mentre la quota rimanente può usufruire della modalità di partecipazione individualizzata. La documentazione di inizio dell'attività deve distinguere i nominativi degli allievi per i quali si prevede la totale partecipazione all'operazione formativa e quelli degli allievi per i quali si prevede la modalità di partecipazione individualizzata.

La soglia minima di presenza richiesta per la rendicontabilità degli allievi (50%) è computata rispetto allo specifico percorso previsto per ciascun allievo.

Almeno il 30% dell'attività formativa in senso stretto deve prevedere attività di stage.

h. Disposizioni di carattere specifico relative alle operazioni rientranti nella tipologia Work experience

Le work experience – WE - si realizzano, in funzione del fabbisogno dell'allievo e dell'impresa ospitante secondo il seguente rapporto mesi /ore di formazione:

Mesi	Ore
Non più di 2 mesi	240
Non più di 3 mesi	360
Non più di 4 mesi	480
Non più di 5 mesi	600
Non più di 6 mesi	720

Le WE prevedono:

- modulo di orientamento al ruolo. Si tratta di una fase di breve durata – non più di due giornate –, nella quale vengono forniti all'allievo elementi utili ad inquadrare la collocazione e le attività da svolgere durante la WE; all'interno di tale modulo deve essere prevista una informativa, della durata di 2 ore sui temi della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro che riguardi argomenti di carattere generale sulla cultura della prevenzione;
- tirocinio formativo;
- verifica finale dei risultati conseguiti, della durata di due ore, con il rilascio di un attestato di frequenza, realizzata
 - dal coordinatore e/o dal tutor del soggetto attuatore,
 - da un rappresentante della struttura ospitante .

Ogni WE deve prevedere almeno un giorno di riposo settimanale; non è ammesso un impegno giornaliero superiore a 8 ore.

Le WE non possono realizzarsi presso l'impresa di appartenenza del lavoratore in cassa integrazione in deroga.

Agli allievi che superano la verifica finale viene rilasciato un attestato di frequenza. Hanno titolo a sostenere la verifica finale gli allievi che hanno maturato l'effettiva partecipazione, certificata sull'apposito registro, ad almeno il 70% dell'attività formativa in senso stretto al netto della verifica finale.

Non è ammessa la sostituzione dell'allievo.

Deve essere garantita la piena corrispondenza tra i contenuti dell'operazione e la sua effettiva realizzazione. In questo senso si richiede, da parte del soggetto attuatore, la predisposizione di relazioni bimestrali che verificano l'avanzamento dell'operazione e la sua coerenza. Tali relazioni devono essere realizzate entro il quindicesimo giorno del mese successivo al bimestre considerato e sottoscritte anche dal rappresentante legale, o da persona con potere di firma documentato, del soggetto ospitante. Le relazioni devono rimanere presso il soggetto attuatore a disposizione per le verifiche in itinere realizzate dalla Direzione centrale e successivamente allegate al rendiconto.

Il costo unitario standard delle work experience è pari a euro 8,20 così strutturato:

- a. euro 4,50 a titolo di indennità oraria di partecipazione a favore dell'allievo;
- b. euro 3,70 a sostegno dei costi diretti dell'operazione.

Ai fini della ammissibilità finale della WE, deve essere assicurata la completa realizzazione del calendario previsto, con l'effettiva presenza dell'allievo, certificata sull'apposito registro, ad almeno il 70% dell'attività formativa in senso stretto, al netto della verifica finale. Il mancato rispetto anche di una sola delle due condizioni previste determina l'inammissibilità *in toto* dell'operazione e la decadenza dal contributo.

Ricorrendo le suddette condizioni di ammissibilità, la WE è rendicontabile con il riconoscimento totale della parte del costo unitario standard relativa al sostegno ai costi diretti dell'operazione e il riconoscimento della parte relativa all'indennità di presenza corrispondente alle effettive ore di partecipazione.

La WE è ammissibile e rendicontabile qualora il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste e la conseguente chiusura anticipata della WE derivino da una delle seguenti cause:

- a. l'allievo ha trovato lavoro, con documentazione dell'inserimento occupazionale;
- b. l'allievo è in condizioni di salute tali da precludere la prosecuzione dell'operazione. Tali condizioni di salute devono essere certificate dalla struttura sanitaria competente.

In tali fattispecie il costo dell'operazione è rideterminato in rapporto all'attività effettivamente realizzata.

i. Formazione permanente con modalità individuali

Ogni operazione deve prevedere almeno un giorno di riposo settimanale; non è ammesso un impegno giornaliero superiore a 8 ore.

Agli allievi che superano la verifica finale viene rilasciato un attestato di frequenza. Hanno titolo a sostenere la verifica finale gli allievi che hanno maturato l'effettiva partecipazione, certificata sull'apposito registro, ad almeno il 70% dell'attività formativa in senso stretto al netto della verifica finale.

Non è ammessa la sostituzione dell'allievo.

Ai fini della ammissibilità finale dell'operazione, deve essere assicurata la completa realizzazione del calendario previsto, con l'effettiva presenza dell'allievo, certificata sull'apposito registro, ad almeno il 70% dell'attività formativa in senso stretto, al netto della verifica finale. Il mancato rispetto anche di una sola delle due condizioni previste determina l'inammissibilità *in toto* dell'operazione e la decadenza dal contributo.

L'operazione è ammissibile e rendicontabile qualora il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste e la conseguente chiusura anticipata della formazione permanente con modalità individuali derivino da una delle seguenti cause:

- a. l'allievo ha trovato lavoro, con documentazione dell'inserimento occupazionale;
- b. l'allievo è in condizioni di salute tali da precludere la prosecuzione dell'operazione. Tali condizioni di salute devono essere certificate dalla struttura sanitaria competente.

In tali fattispecie il costo dell'operazione è rideterminato in rapporto all'attività effettivamente realizzata

^^

Le indicazioni di cui ai capoversi g., h., i. si applicano anche alle corrispondenti attività formative realizzate a favore dei lavoratori in mobilità in deroga (cfr paragrafo 3.3 delle Linee guida di cui alla DGR 2073/2009).

^^

j. Flussi finanziari

Il pagamento delle operazioni può avvenire, da parte della Direzione centrale:

- a. in un'unica soluzione a saldo, ad avvenuta verifica del rendiconto;
- b. con anticipazione del 70% del costo complessivo dell'operazione, ad avvenuto avvio della stessa e previa presentazione di fideiussione bancaria (o assicurativa, ai sensi dell'art. 56, comma 2, della L. 6 febbraio 1996, n. 52) a copertura dell'anticipazione; saldo ad avvenuta verifica del rendiconto.

2.4 Riconoscimento, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, della partecipazione ad attività formative, di carattere "ordinario", finanziate dal FSE

Al fine di favorire le modalità di assolvimento dell'obbligo formativo dei lavoratori in cassa integrazione o in mobilità in deroga previsto dal menzionato accordo del 12 febbraio 2009, è ammissibile la partecipazione dei lavoratori ad attività formative finanziate dal FSE al di fuori dell'offerta formativa specificamente ad essi destinata dai combinati disposti delle Linee guida di cui alla DGR 2073/2009 e del presente documento.

In tale eventualità:

- a. il lavoratore in cassa integrazione o in mobilità in deroga è comunque tenuto a recarsi, rispettivamente, presso un ente di formazione avente titolo e presso il competente CPI ed un ente di formazione avente titolo ed a partecipare al modulo introduttivo di informazione e accompagnamento che si conclude, come previsto dalle Linee guida di cui alla DGR 2073/2009, con la definizione del Piano formativo individuale;
- b. in sede di Piano formativo individuale può essere rappresentata l'esigenza, per il soddisfacimento del fabbisogno formativo del lavoratore ma anche per sostenere adeguatamente le sue istanze di occupabilità, di partecipare ad una attività formativa finanziata nell'ambito di avvisi di carattere "ordinario", estranei agli specifici dispositivi previsti per l'attuazione dell'accordo del 12 febbraio 2009;
- c. è altresì ammissibile, ai fini del riconoscimento dell'obbligo formativo del lavoratore, la sua partecipazione ad attività formative di carattere "ordinario" che hanno avuto inizio prima della sospensione dal lavoro. In tale eventualità è riconoscibile, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, la parte dell'attività formativa realizzata esclusivamente durante il periodo di sospensione;
- d. qualora la partecipazione ad attività formative di carattere "ordinario", secondo le eventualità di cui alle lettere b. e c., non esaurisca l'obbligo formativo, il Piano formativo individuale deve prevedere ulteriore attività formativa, derivante prioritariamente dal Catalogo 1 (fino al 14 settembre 2010) Catalogo 2 o dal Catalogo 3 (a partire dal 15 settembre 2010), utile a coprire il monte ore mancante.

Qualora ricorra l'ipotesi di cui al presente paragrafo, l'ente di formazione titolare dell'attività formativa "ordinaria" cui il lavoratore partecipa deve comunicare, unitamente alla documentazione di avvio dell'attività formativa, qualora l'inizio dell'attività rientri nel periodo di sospensione o di mobilità del lavoratore interessato, o attraverso comunicazione separata, qualora l'attività formativa sia stata avviata prima dell'inizio della sospensione o della mobilità, la condizione del lavoratore in cassa integrazione in deroga o in mobilità in deroga.

In sede di rendicontazione il costo della partecipazione all'attività formativa del lavoratore in cassa integrazione in deroga o in mobilità in deroga viene indicata con l'applicazione del calcolo pro quota rispetto al costo complessivo dell'operazione. Nella determinazione di tale costo pro quota del lavoratore, deve essere preso in considerazione esclusivamente il periodo di sospensione del lavoratore coincidente con il periodo di realizzazione dell'attività formativa.

Per quanto concerne le condizioni previste per l'ammissibilità a rendiconto del lavoratore, valgono le previsioni specifiche dell'avviso di riferimento. Eventuali soglie percentuali minime di presenza previste per l'ammissibilità a rendiconto dei partecipanti sono computate rispetto alle ore di formazione dell'operazione svoltesi nell'ambito del periodo di sospensione del lavoratore.

3. Modificazioni all'offerta formativa delle Linee guida di cui alla DGR 2073/2009

Poiché il presente documento prevede la possibilità di partecipazione dei lavoratori in cassa integrazione o in mobilità in deroga immigrati ai corsi di lingua italiana del Catalogo 3, è soppressa la realizzazione delle attività a favore dei lavoratori in mobilità in deroga rientranti nella tipologia formativa "Formazione

permanente per gruppi omogenei - Attività di alfabetizzazione per immigrati” di cui al paragrafo 3.3 delle Linee guida di cui alla DGR 2073/2009.

Vista la previsione della DGR 923/2009, il Catalogo 1 viene sostituito integralmente dal Catalogo 3. Al fine di garantire la continuità dell’offerta formativa nonché consentire una adeguata pubblicizzazione dei nuovi percorsi formativi, tale sostituzione avviene a partire dal 15 settembre 2010. Pertanto sarà possibile inserire i cloni delle attività formative previste dal Catalogo 1 fino al 14 settembre 2010 e quelli relativi al Catalogo 3 a partire dal 15 settembre 2010.

4. Ulteriori disposizioni per la realizzazione delle misure di politica attiva

4.1 Disposizioni concernenti il “Modulo introduttivo di informazione e accompagnamento” ed il “Piano formativo individuale”

1. Disposizioni concernenti il Modulo introduttivo di informazione e accompagnamento.

Il paragrafo 3.1 delle Linee guida di cui alla DGR 2073/2009 definisce le modalità di gestione del modulo orientativo – Modulo introduttivo di informazione e accompagnamento – a favore dei lavoratori in cassa integrazione in deroga.

A titolo interpretativo di quanto disposto dal menzionato paragrafo, si stabilisce quanto segue in ordine alle modalità di determinazione finanziaria del modulo:

- a. il costo unitario standard di riferimento per la realizzazione del modulo è pari a euro 60,00;
- b. il costo della parte del modulo relativo a tre ore di orientamento a gruppo riunito (almeno 5 allievi) è pari a euro 180,00 (= costo unitario standard di 60,00 euro * ore di orientamento);
- c. ciascun percorso di orientamento personalizzato si conclude con un “prodotto”, dato dal “Piano formativo individuale”, il cui modello è disponibile sul sito www.regione.fvg.it area FSE – Misure anticrisi FSE. La positiva conclusione di ogni percorso personalizzato, con la compilazione del “prodotto” previsto, determina il riconoscimento, a titolo di costo unitario standard, di euro 60,00.

Il registro di presenza deve essere compilato con solo riferimento alla parte del modulo che si realizza a gruppo riunito e viene inoltrato alla Direzione centrale, in fase di consuntivazione, quale allegato alla relazione tecnico/fisica dell’operazione (ex rendiconto).

I Piani formativi individuali realizzati nell’ambito dell’operazione devono anch’essi essere allegati alla relazione tecnico/fisica dell’operazione stessa, unitamente al registro di presenza.

Il documento che viene trasmesso alla Direzione centrale entro tre giorni lavorativi dalla data di avvio del modulo deve prevedere il costo complessivo dell’operazione dato dalla sommatoria fra i costi della parte del modulo che si realizza a gruppo riunito e dei “prodotti” che si prevedono di realizzare e documentare con i Piani formativi individuali.

2. Piano formativo individuale a favore dei lavoratori in mobilità in deroga

Analogamente a quanto previsto per i lavoratori in cassa integrazione in deroga, il Piano formativo individuale a favore dei lavoratori in mobilità in deroga viene predisposto a chiusura del Modulo introduttivo di informazione e accompagnamento.

Ferme restando le previsioni del paragrafo 1.3.2 delle Linee guida di cui alla DGR 2073/2009, la determinazione del limite minimo delle ore di formazione costituenti il Piano formativo individuale viene determinato con riferimento al periodo residuo di trattamento spettante alla data di emissione del decreto di autorizzazione alla mobilità in deroga da parte del Servizio lavoro. In tal senso il competente CPI indica nel P.A.I. il periodo residuo di trattamento spettante al fine della determinazione dell’ammontare dell’obbligo formativo.

Qualora il lavoratore in mobilità in deroga risulti essere stato titolare, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, di un contratto di lavoro part time, il monte ore del Piano formativo individuale va proporzionalmente ridotto in funzione della riduzione oraria prevista dal suddetto contratto di lavoro. A titolo esemplificativo:

- a. obbligo formativo del lavoratore derivante dall’applicazione standardizzata prevista dal paragrafo 1.3.2 delle Linee guida di cui alla DGR 2073/2009: 300 ore

- b. situazione soggettiva del lavoratore che al momento della cessazione del rapporto di lavoro era impiegato con contratto di lavoro part time al 50%: rideterminazione dell'obbligo formativo a 150 ore.

3. Revisione del Piano formativo individuale.

Il Piano formativo individuale può essere oggetto di revisione:

- a. qualora il lavoratore sia destinatario di un ulteriore periodo di cassa integrazione o di mobilità in deroga che, conseguentemente, modifica, in aumento, l'obbligo formativo a suo carico. Qualora il primo Piano formativo individuale preveda un monte ore formazione superiore al livello minimo previsto, la parte eccedente vale a colmare, parzialmente o completamente, la quota aggiuntiva di formazione derivante dal nuovo periodo di sospensione;
- b. qualora il lavoratore in cassa integrazione in deroga, durante il periodo di sospensione, trovi una collocazione lavorativa a tempo determinato – in tal caso il lavoratore deve darne preventiva comunicazione all'INPS e all'ente di formazione evidenziando con precisione il periodo di lavoro a tempo determinato. Il Piano formativo viene rideterminato con lo scorporo, dal monte ore di formazione previsto dal Piano stesso, della quota di ore di formazione derivante dal minor periodo di sospensione dal lavoro conseguente alla nuova occupazione a tempo determinato;
- c. l'attività di revisione del Piano formativo rientra nella ordinaria realizzazione del Modulo introduttivo di informazione e accompagnamento. L'ente di formazione valuta caso per caso l'opportunità, per il lavoratore in questione, di ripetere la frequenza della parte del Modulo, di tre ore, da realizzare in gruppo; nel caso non se ne ravvisi la necessità, la non partecipazione è da considerarsi alla stregua di una assenza giustificata. Rimane invece l'obbligo, per il lavoratore, di partecipare alla fase individualizzata del Modulo.

4. Realizzazione delle attività del Piano formativo individuale.

Le attività formative previste dal Piano formativo individuale possono essere realizzate da ciascun lavoratore all'interno dell'intero periodo di sospensione previsto dall'accordo di riferimento autorizzato a favore del datore di lavoro e non solo all'interno dello specifico periodo di sospensione del lavoratore.

4.2 Partecipazione alle attività formative

1. Obbligo formativo e residenza del lavoratore

L'obbligo formativo in capo al lavoratore in cassa integrazione in deroga nel quadro generale dei dispositivi messi in atto dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in attuazione del menzionato accordo del 12 febbraio 2009 deriva esclusivamente dalla sua condizione di occupato presso un'impresa o unità produttiva operante sul territorio regionale. L'obbligo, pertanto, non viene meno per lavoratori residenti al di fuori del territorio regionale.

Per quanto concerne i lavoratori in mobilità in deroga, i quali devono essere residenti sul territorio regionale, la definizione del Piano formativo individuale da parte dell'ente di formazione avente titolo avviene successivamente alla loro presa in carico da parte del Centro per l'impiego territorialmente competente. Pertanto l'obbligo formativo per i lavoratori residenti fuori regione, che si rivolgono a Centri per l'impiego del loro territorio regionale, non hanno alcun obbligo formativo rispetto ai dispositivi posti in essere dalla Direzione centrale in attuazione dell'Accordo del 12 febbraio 2009.

2. Ammissibilità del contributo del FSE al trattamento di integrazione salariale e del rispetto del principio di correlazione ed ai fini della rendicontabilità del lavoratore.

Ai fini della ammissibilità del contributo del FSE al trattamento di integrazione salariale e del rispetto del principio di correlazione, il raggiungimento del livello minimo di presenza richiesto alle attività formative – 50% o 70% dell'attività formativa in senso stretto o diverse disposizioni derivanti dagli avvisi di riferimento – è computato sull'intero monte ore di formazione del Piano formativo individuale e non sui singoli corsi di formazione che possono comporre il Piano medesimo.

Ai fini della rendicontabilità del lavoratore all'interno dei corsi di formazione, il computo del livello minimo di presenza richiesto alle attività formative viene fatto sul singolo corso del Piano formativo individuale.

3. Attestati di qualifica o frequenza.

Ai soli fini del conseguimento da parte dei lavoratori dell'attestato, di qualifica o di frequenza, previsto, è necessaria l'effettiva presenza, certificata dalla firma sul registro, ad almeno il 70% dell'attività formativa in senso stretto, al netto dell'esame o prova finale. La suddetta soglia del 70% può essere diversa ove previsto dall'avviso di riferimento.

4. Cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore *in cassa integrazione in deroga*.

Qualora, nel corso della realizzazione delle attività previste dal Piano formativo individuale, il lavoratore in cassa integrazione in deroga cessi il proprio rapporto di lavoro, il computo delle ore costituenti l'obbligo formativo viene rideterminato fino alla data della cessazione del rapporto di lavoro – con conseguente rettifica del Piano formativo individuale. La verifica del raggiungimento della soglia minima di effettiva partecipazione alle attività viene fatta con riferimento al monte ore rideterminato sia ai fini della ammissibilità del contributo del FSE al trattamento di integrazione salariale e del rispetto del principio di correlazione che ai fini della rendicontabilità del lavoratore all'interno dei corsi di formazione costituenti il nuovo piano formativo.

Resta salva la facoltà del lavoratore di partecipare, a titolo volontario, alla parte dell'attività formativa che si realizza, al di fuori del proprio obbligo, dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

5. Assenze giustificate.

Costituiscono assenza giustificata che concorre comunque alla determinazione della soglia minima di presenza alle attività formative ai fini della ammissibilità del contributo FSE al trattamento di integrazione salariale e della rendicontabilità del lavoratore, di cui al precedente punto:

- a. temporanei motivi di salute certificati da una struttura sanitaria pubblica. Non è ammessa alcuna forma di autocertificazione da parte del lavoratore;
- b. documentata esigenza temporanea di cura di familiari;
- c. rientro temporaneo al lavoro, a parziale modificazione di quanto previsto dall'accordo di cassa integrazione in deroga, nella giornata coincidente con la programmazione formativa, con il supporto della dichiarazione del datore di lavoro;
- d. permanenti motivi di salute certificati da una struttura sanitaria pubblica. Nel caso di lavoratore in cassa integrazione in deroga, l'intera documentazione attestante la disabilità deve essere conservata dall'ente di formazione ed allegata al rendiconto trasmesso alla Direzione centrale istruzione, formazione e cultura alla conclusione dell'attività formativa; nel caso di lavoratore in mobilità in deroga, l'intera documentazione attestante la disabilità deve essere consegnata sia al competente CPI, il quale provvede alla sua conservazione, sia all'ente di formazione, che la allegnerà al rendiconto dell'operazione;
- e. localizzazione della sede formativa in un luogo che dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che è raggiungibile, con mezzi di trasporto pubblici, mediamente in più di 80 minuti. In tale eventualità il lavoratore deve presentare idonea documentazione all'ente di formazione che la trattiene e, successivamente, la allega alla rendicontazione dell'operazione.

6. Lavori socialmente utili e lavoro occasionale di tipo accessorio.

L'eventuale coinvolgimento di lavoratori in cassa integrazione in deroga in lavori socialmente utili – LSU – o in lavori occasionali di tipo accessorio o di lavoratori in mobilità in deroga in lavori occasionali di tipo accessorio durante il periodo di sospensione o di mobilità non fa venir meno il loro obbligo alla formazione. E' peraltro buona norma, nella definizione del Piano formativo individuale e nella calendarizzazione delle attività formative, non concentrare lo svolgimento della formazione esclusivamente nel periodo in cui l'impegno nei LSU o nei lavori occasionali di tipo accessorio sia concluso ma prevedere, compatibilmente agli orari di lavoro, la frequenza anche in vigenza di LSU o lavoro occasionale, anche in raccordo con la Pubblica Amministrazione utilizzatrice.

7. Maternità obbligatoria e maternità facoltativa.

Nei periodi di maternità obbligatoria (1 – 2 mesi prima del parto e 3 – 4 mesi dopo il parto, a seconda della scelta dell'interessata) prevale l'istituto della maternità per cui, in tale periodo, non sussiste l'obbligo alla partecipazione alle attività formative. Il periodo successivo può prevedere due situazioni:

- 8. Cumulabilità tra l'indennità di partecipazione alle attività formative e l'assegno di cassa integrazione o mobilità in deroga.**

[illegible]

GESTIONE

Ileana Ferfoggia